Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Capoterra.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Capoterra (Cagliari) è rimasto inadempiente in ordine all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

Essendo trascorso il termine fissato dalla legge per l'adozione dell'importante documento contabile il comitato regionale di controllo di Cagliari, con provvedimento n. 44380 in data 8 giugno 1982, notificato a tutti i consiglieri, invitava il comune di Capoterra a convocare il consiglio comunale per provvedere al suddetto adempimento con l'esplicita avvertenza che nell'ipotesi di inadempienza si sarebbe provveduto alla deliberazione del bilancio in via sostitutiva, tramite apposito commissario con il conseguente scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Nella riunione del 24 giugno u.s. il consiglio comunale non approvava il bilancio, cosa cui provvedeva, con atto n. 43 del 19 agosto u.s., il commissario *ad acta* nominato dal comitato regionale di controllo.

Avendo il consiglio comunale omesso di provvedere nei termini previsti all'approvazione del bilancio di previsione 1982, nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capoterra (Cagliari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari nella persona del dott. Giorgio Fadda.

Roma, addì 1° ottobre 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Capoterra (Cagliari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capoterra (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Fadda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1982

PERTINI

ROGNONI

(5097)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 ottobre 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Lugo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna);

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 10 marzo 1982, nonché quella dell'assemblea dei soci in data 31 marzo 1982;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 48, 51, 52, 55, 57 e 58 dello statuto della Cassa di risparmio di Lugo, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 6, secondo comma (nuova norma) e terzo comma. — Il comune di Lugo è socio di diritto; esso sarà rappresentato all'assemblea dei soci dal legale rappresentante pro-tempore.

terzo comma. — Per gli altri, la qualità di socio è personale ed intrasmissibile e si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci. Le relative segnalazioni scritte devono risultare presentate dai soci entro il 31 gennaio, per la discussione della materia in sede di assemblea ordinaria; nel caso di riunioni straordinarie potranno essere prese in esame quelle proposte della specie che siano pervenute fino al sessantesimo giorno prima della data in cui hanno luogo dette riunioni.

Art. 48, lettere *f*), *m*) e *v*),

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi ad enti morali assistenziali, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia, anche fidejussoria, dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a dodici mesi.

v) (nuova norma) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 51, terzo comma. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai diciotto mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 52, primo e secondo comma,

primo comma. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

secondo comma. — Possono però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48, o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 55, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 57, lettera *g*). — Operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 16% e 12% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 58, lettera *e*),

prestare cauzioni, fidejussioni, accettazioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali.

Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'Organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(5104)

DECRETO 4 ottobre 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 ottobre 1981, 21 maggio 1982 e 11 giugno 1982, nonché quelle dell'assemblea dei soci in data 5 novembre 1981 e 3 giugno 1982;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 31 e 56 dello statuto della Cassa di risparmio di Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 31. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale; nel caso che i vice direttori generali siano più di uno, da quello appositamente designato dal consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni del direttore generale saranno assunte da un altro vice direttore generale, secondo l'ordine che sarà deliberato dallo stesso consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento anche di tutti i vice direttori generali, sempre nell'ordine da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 56, comma primo. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali in un periodo massimo di 25 anni. Dette rate potranno, a scelta del consiglio di amministrazione, essere costanti ovvero variabili nelle forme e nei modi che lo stesso consiglio ritenga più idonei. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

(5103)

DECRETO 4 ottobre 1982.

Modificazioni allo statuto della Banca del Monte di Foggia « Domenico Siniscalco-Ceci », monte di credito su pegno di 2ª categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del Monte di Foggia « Domenico Siniscalco-Ceci », monte di credito su pegno di 2ª categoria, con sede in Foggia;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte assunte in data 24 novembre 1981 e 13 maggio 1982;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 8 e 15 dello statuto della Banca del Monte di Foggia « Domenico Siniscalcò-Ceci », monte di credito su pegno di 2ª categoria, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 8, punto 13). — Il consiglio d'amministrazione delibera: (*Omissis*).

13) sulle anticipazioni su titoli, di che alla lettera *b*) dell'art. 54 di importo superiore a lire 5 milioni e su tutte le altre operazioni contemplate in detto art. 54, nonché sui limiti di autonomia eventualmente da concedere al direttore oltre quelli previsti dagli articoli 41 e 56 dello statuto, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento del Monte e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Art. 15, comma quarto. — Il direttore istruisce gli affari del Monte, provvede ad eseguire le deliberazioni del consiglio e compie gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione stesso.

(5102)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 ottobre 1982.

Criteri e modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 524/82 nonché modificazioni al decreto ministeriale 4 marzo 1981 recante norme applicative del regime di aiuto al consumo dell'olio d'oliva.

IL MINISTRO DELLL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato dal regolamento n. 1917/80 del 15 luglio 1980 ed in particolare l'art. 11, con il quale viene prevista la possibilità per gli Stati membri di avvalersi della partecipazione degli organismi professionali, appositamente riconosciuti, nell'applicazione del regime di aiuto al consumo dell'olio d'oliva e nella determinazione dei quantitativi di olio confezionati dalle imprese riconosciute, da ammettere all'aiuto stesso;

Visto il regolamento (CEE) n. 3089/78 del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 3172/80 del 5 dicembre 1980, recante modalità di applicazione del regime di aiuto in questione;

Visto il regolamento (CEE) n. 524/82 del 5 marzo 1982, che reca modifiche ed integrazioni al citato reg. 3172/80 ed in particolare stabilisce le modalità applicative del sistema di verifiche che gli organismi professionali riconosciuti sono tenuti ad effettuare presso le imprese di confezionamento riconosciute e sulla contabilità di magazzino di queste ultime;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1981 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981 — recante norme interne di applicazione del suddetto regime di aiuto comunitario ed in particolare le disposizioni relative al riconoscimento degli organismi professionali;

Considerata l'opportunità di continuare ad avvalersi della collaborazione degli organismi professionali riconosciuti in conformità dell'art. 5 del menzionato decreto ministeriale 4 marzo 1981;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni interne applicative delle modalità di verifica da effettuare presso le imprese di confezionamento dell'olio d'oliva e sulla relativa contabilità di magazzino;

Decreta:

Art. 1.

Gli organismi professionali riconosciuti ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 4 marzo 1981, specificato in premessa, sono tenuti ad effettuare, secondo i criteri e le modalità stabilite con il presente decreto, le verifiche di cui all'art. 12-*bis* del regolamento (CEE) n. 3172/80 del 5 dicembre 1980 presso le imprese riconosciute di confezionamento di olio d'oliva, ad essi associate o da essi rappresentate, al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità di magazzino nonché la corrispondenza dei dati risultanti da detta contabilità con quelli constatati nel corso delle verifiche stesse.

Art. 2.

Ai fini delle verifiche di cui al precedente art. 1, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., che in appresso sarà indicata con la sola sigla, comunica di volta in volta all'organismo professionale interessato il nominativo dell'impresa di confezionamento riconosciuta ai sensi del decreto ministeriale 4 marzo 1981, da assoggettare a verifica. La comunicazione è effettuata con lettera raccomandata consegnata a mano al legale rappresentante dell'organismo professionale o a persona appositamente delegata.

Le imprese da assoggettare a verifica sono individuate dall'A.I.M.A. tenendo conto di tutti gli elementi riguardanti le attività di confezionamento e di commercializzazione degli olii confezionati, svolte dall'impresa stessa.

A tale scopo l'A.I.M.A. potrà chiedere agli organismi professionali riconosciuti tutti i dati e le notizie necessarie ai fini delle valutazioni di cui al comma precedente.

A modifica ed integrazione di quanto prescritto dall'art. 3, lettera *e*), del decreto ministeriale 4 marzo 1981, le imprese di confezionamento riconosciute sono tenute

a comunicare trimestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'A.I.M.A. il listino dei prezzi praticati nella vendita dell'olio confezionato per il quale viene chiesto l'aiuto al consumo.

Art. 3.

Al fine di garantire la necessaria efficacia delle verifiche di cui all'art. 1, l'individuazione delle imprese e le relative comunicazioni agli organismi professionali devono essere effettuate con la più rigorosa segretezza.

Gli organismi professionali daranno corso alle verifiche con la massima tempestività e riservatezza, senza dare alcun preavviso all'impresa interessata.

La verifica deve, comunque, essere iniziata entro e non oltre le 48 ore successive alla ricezione della lettera raccomandata di cui al precedente art. 2.

Gli organismi professionali, con telegramma, daranno conferma all'A.I.M.A. dell'avvenuto inizio delle operazioni di verifica.

L'esito della verifica dovrà risultare da un apposito verbale redatto dal verificatore, conformemente ad un fac-simile elaborato dall'A.I.M.A.

Il verbale firmato dal verificatore e controfirmato dal legale rappresentante dell'impresa confezionatrice o, in assenza di quest'ultimo, dalla persona che ha assistito alla verifica, deve essere trasmesso all'A.I.M.A. dall'organismo professionale, con lettera a firma del legale rappresentante, entro le 24 ore successive alla ricezione del verbale stesso e, comunque, non oltre tre giorni dall'avvenuta chiusura della verifica.

Art. 4.

L'A.I.M.A., in attesa degli ulteriori accertamenti da effettuare nei confronti delle imprese di confezionamento riconosciute:

che non abbiano consentito, ai funzionari del competente organismo professionale, l'accesso allo stabilimento di confezionamento o ai depositi;

o che non rendano, comunque, possibile l'effettuazione delle verifiche di cui al precedente art. 1;

o a cui carico si siano constatate irregolarità nella tenuta della contabilità di magazzino oppure significative discordanze tra i dati di detta contabilità ed i dati rilevati nel corso delle verifiche,

adotterà i necessari provvedimenti cautelativi.

Art. 5.

A carico degli organismi professionali, che, salvo i casi di forza maggiore, non adempiono agli incarichi ad essi affidati a termini di quanto previsto dal presente decreto e dalla normativa comunitaria, viene comminata la sospensione del riconoscimento concesso ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 4 marzo 1981. La sospensione non può avere una durata inferiore ad una né superiore a due campagne di commercializzazione ed il relativo provvedimento avrà decorrenza dall'inizio della campagna successiva a quella della rilevata inadempienza.

Art. 6.

In casi particolari, che possono riguardare anche una singola domanda di pagamento anticipato dell'aiuto al consumo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su segnalazione dell'A.I.M.A., può disporre che i controlli di competenza propria e dei servizi di vigilanza vengano effettuati contestualmente a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto.

In tal caso, l'organismo professionale interessato, ove occorra, potrà prendere contatto con i competenti servizi di vigilanza per prendere visione della relativa documentazione.

Art. 7.

Il decreto ministeriale 4 marzo 1981 è modificato come segue:

Al secondo comma dell'art. 3 è aggiunta la seguente lettera *i*):

« una relazione illustrativa dello stabilimento, dalla quale risultino bene specificate notizie relative alla descrizione dei locali, degli impianti e dei servizi generali con allegata la planimetria dello stabilimento stesso su scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della cubatura. ».

Dopo il terzo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 4 marzo 1981 è aggiunto il seguente comma:

« Le imprese di confezionamento che abbiano cessato la propria attività nel corso della campagna di commercializzazione possono presentare, per l'olio confezionato ed immesso al consumo nell'ultimo periodo di attività, la domanda di aiuto entro e non oltre i due mesi successivi all'avvenuta cessazione di attività ».

Il secondo comma della lettera *d*) dell'art. 9 è così sostituito:

« Nel caso di olio d'oliva venduto a diretti consumatori devono essere indicati i numeri dei fogli del registro dei corrispettivi, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, nei quali dette vendite sono registrate ».

Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 10 sono sostituiti dai seguenti:

« La contabilità di cui al precedente art. 9 deve essere tenuta nei seguenti appositi registri bollati e vidimati a norma di legge, redatti secondo i modelli approvati dal Ministero dell'industria e vistati sul frontespizio dall'ufficio provinciale industria, commercio ed artigianato competente per territorio:

registri di carico e scarico degli olii di oliva entrati nello stabilimento allo stato sfuso;

registri di carico e scarico degli imballaggi e degli olii di oliva avviati al confezionamento;

registri di carico e scarico degli olii di oliva confezionati;

registro dei depositi situati fuori stabilimento;

registro dei riepiloghi mensili.

Possono essere utilizzati registri sezionali per il dettaglio di particolari registrazioni nonché tabulati dell'elaboratore meccanografico analogamente a quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ai fini delle imposte dirette.

I registri sezionali ed i tabulati debbono essere regolarmente vidimati e bollati a norma di legge ed in essi debbono essere evidenziati chiaramente tutti gli elementi richiesti.

L'impiego di detti tabulati e registri sezionali e di eventuali codici deve essere denunciato all'A.I.M.A. al più tardi anteriormente alla presentazione della prima domanda di aiuto alla quale detti tabulati e registri sezionali sono allegati.

In caso di uso di registri sezionali o di tabulati, nel registro principale debbono essere riportati i totali con l'indicazione dei fogli del registro sezionale o dei tabulati nei quali il dettaglio è specificato. Detti totali possono essere riferiti al giorno o a periodi superiori al giorno ma non al mese a condizione che al momento del controllo possa essere presa immediata visione del registro sezionale o dei tabulati in cui sono riportati i dati giornalieri e, nel caso di tabulati ne possa essere richiesta la stampa immediatamente ».

Il terzo comma dell'art. 13 è sostituito come segue:

« Tuttavia, per gli olii d'oliva di cui alle sottovoci 15.07 A I *b*) e 15.07 A I *c*) della tariffa doganale comune, originari da Paesi terzi e trasportati direttamente nella Comunità, l'importo della cauzione è determinato in base ai criteri ed alle percentuali previste dalla normativa comunitaria vigente alla data in cui è accettata dalla dogana la dichiarazione d'importazione ».

All'art. 14 primo comma la parola « associazione » è sostituita da « assicurazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 ottobre 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(5110)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 1982.

Norme correttive e integrative del decreto ministeriale 4 maggio 1981 recante norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, che prevede la facoltà:

a) di disporre per determinati prodotti l'uso di speciali contrassegni da riportare sui relativi contenitori, recipienti, imballaggi e loro mezzi di chiusura, destinati al condizionamento dei prodotti stessi per la diretta vendita al consumo;

b) di determinare le caratteristiche dei contrassegni stessi;

c) di determinare le modalità e condizioni per autorizzare la fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto dei contenitori, recipienti, imballaggi e relativi mezzi di chiusura recanti speciali contrassegni;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981) concernente norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 160;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1981, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1981) con il quale è stata prorogata al 1° novembre 1982 l'entrata in vigore del decreto ministeriale 4 maggio 1981;

Ritenuta l'opportunità d'introdurre modificazioni e correzioni al predetto decreto ministeriale 4 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, è prescritto l'uso di uno speciale contrassegno per il condizionamento, da chiunque effettuato, in recipienti di capacità non superiore a litri sessanta, dei prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo di cui alla tabella allegata al presente decreto, esclusi quelli soggetti a contrassegno di Stato.

Lo speciale contrassegno, di cui al precedente comma, deve essere riportato sulle chiusure di garanzia costituite da tappi a corona, a vite ancorato, a strappo, ovvero da capsule, capsuloni o stagnole apposti sulle chiusure costituite da tappi di sughero raso bocca o a fungo ancorato con gambo ad espansione e simili.

Per gli spumanti autorizzati ad essere confezionati senza la capsula o capsulone e per i vini frizzanti, il contrassegno può essere riportato sulla piastrina posta sotto la gabbietta metallica che àncora il tappo a fungo, a condizione che detta piastrina non sia suscettibile di riutilizzazione ed i dati prescritti dal successivo art. 2 in essa contenuti si rendano completamente leggibili.

Per le damigiane o altri recipienti di capacità da cinque a sessanta litri, il contrassegno può essere riportato sul sigillo metallico applicato al sistema di chiusura purché il sigillo stesso non sia riutilizzabile dopo l'apertura del recipiente.

Ai fini del presente decreto, per oggetti di chiusura si intendono sia i tappi a corona, a vite ancorato, a strappo sia le capsule, i capsuloni o stagnole, le piastrine ed i sigilli metallici di cui ai commi precedenti.

Deve intendersi, altresì, oggetto di chiusura lo speciale contrassegno previsto dall'art. 11 del presente decreto ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Lo speciale contrassegno da apporre sugli oggetti di chiusura di cui al quinto comma del precedente articolo deve contenere, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza non inferiore a due milli-

metri, a stampa o a rilievo mediante punzonatura o sovrastampa, ovvero in litografia, la dizione — contrassegno IVA — o — contr. IVA — seguita dalle indicazioni relative alle categorie dei prodotti e alle classi dei contrassegni di cui alla tabella allegata al presente decreto, nonché, anche con caratteri più ridotti ma leggibili:

1) la denominazione o marchio dell'impresa che ha fabbricato gli oggetti di chiusura;

2) la denominazione e la sede dell'impresa che imbottiglia o condiziona i prodotti di cui al precedente articolo per la vendita al consumo o il numero di codice dell'imbottigliatore previsto dall'art. 10, terzo comma, del decreto ministeriale 22 maggio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 21 agosto 1975), concernente norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli ».

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 4 maggio 1981, dopo le parole: « ... fabbricare gli oggetti di chiusura ... » sono aggiunte le parole: « di cui al quinto comma dell'art. 1 del presente decreto ... ».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« L'impresa fabbricante può commissionare a terzi, debitamente autorizzati ai sensi del primo comma, la produzione degli oggetti di chiusura ».

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 4 maggio 1981, dopo le parole: « ... destinati alla vendita al consumo ... » sono aggiunte le parole « ... con gli oggetti di chiusura previsti dal quinto comma dello stesso articolo ... ».

Allo stesso articolo, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 3, l'impresa commissionaria può dar corso all'ordine soltanto dopo aver dato comunicazione scritta dell'accettazione anche all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione l'impresa committente ha il proprio domicilio fiscale. Di tale comunicazione il predetto ufficio prende nota nell'apposito registro di memoria ».

Art. 5.

Nel primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 4 maggio 1981, dopo le parole: « ... fabbricanti di oggetti di chiusura ... » sono aggiunte le parole: « previsti dal quinto comma del precedente art. 1, ... ».

Art. 6.

L'art. 7 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Le imprese produttrici degli oggetti di chiusura indicati nel quinto comma dell'art. 1, all'atto della conferma dell'accettazione dell'ordine di cui al terzo e quarto comma dell'art. 4, devono annotare su un registro di lavorazione, appositamente istituito e tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la consistenza quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, dell'ordine stesso.

Nel registro di lavorazione devono altresì essere annotate le spedizioni o consegne dei prodotti effettuate sulla base di una nota di consegna che deve essere staccata da un apposito bollettario istituito e tenuto a norma del predetto art. 39.

La nota di consegna deve essere redatta in tre esemplari e contenere le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione e del vettore;

b) natura e quantitativo, con indicazione di classe e categoria, dei beni consegnati o spediti;

c) data e luogo della spedizione o della consegna nonché la destinazione;

d) estremi dell'ordinativo e della relativa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio imposta sul valore aggiunto.

In luogo della nota di consegna, può essere emesso uno dei documenti accompagnatori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, purché contenga le indicazioni di cui al precedente comma.

All'atto della spedizione o consegna dei prodotti sopra indicati, l'impresa produttrice deve inviare un esemplare della nota all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale l'impresa acquirente.

Un altro esemplare della nota è trattenuto dall'impresa di cui al primo comma; il terzo esemplare deve accompagnare la merce dall'origine al destino e deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli organi di controllo.

Un quarto esemplare della nota di consegna dovrà essere inviato dall'impresa commissionaria a quella committente per le forniture effettuate ai sensi del precedente art. 3 ultimo comma.

Agli stessi obblighi ed adempimenti sono tenuti le filiali, i depositi, le succursali e simili attraverso i quali operano i fabbricanti di cui al primo comma.

Le imprese imbottigliatrici o condizionatrici dei prodotti di cui all'art. 1, qualora siano anche produttrici dei relativi oggetti di chiusura previsti dal quinto comma del medesimo articolo, devono istituire un registro di lavorazione, tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sul quale devono annotare la consistenza quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, della produzione bimestrale programmata, quale risulta dall'autorizzazione e dalle comunicazioni di cui ai commi primo e terzo dell'art. 5.

Le annotazioni previste dal presente articolo, ove le esigenze dell'impresa lo richiedano, possono essere effettuate in registri distinti ».

Art. 7.

L'art. 8 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — Le imprese che imbottigliano o comunque in qualsiasi forma condizionano i prodotti di cui all'art. 1 devono istituire un registro di carico e scari-

co tenuto secondo le modalità previste dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sul quale devono essere annotati gli estremi delle note di consegna o dei documenti accompagnatori, i quantitativi ricevuti, distinti per le categorie e classi di cui alla allegata tabella, degli oggetti di chiusura previsti dal quinto comma dell'art. 1 nonché i quantitativi giornalmente prelevati per l'utilizzo.

Nello stesso registro le imprese di cui al precedente comma devono, altresì, annotare il quantitativo imbottigliato o condizionato, distinto per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, nonché tutte le cessioni dei prodotti condizionati per la vendita al consumo, sulla base delle note di consegna emesse ovvero sulla base delle fatture o dei documenti accompagnatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o di quelli previsti dal decreto ministeriale 22 maggio 1975, purché contenenti le indicazioni prescritte dal terzo comma del precedente articolo.

I documenti di accompagnamento previsti dal decreto ministeriale 22 maggio 1975, devono essere tenuti e conservati a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Le imprese di cui al primo comma, qualora siano anche produttrici degli oggetti di chiusura, devono annotare giornalmente sul registro, istituito a norma del nono comma dell'art. 7, il quantitativo imbottigliato e condizionato, distintamente per categorie e classi.

Coloro che acquistano per la rivendita i prodotti di cui all'art. 1 dalle imprese indicate nei commi precedenti e da quelle che condizionano i prodotti stessi con il contrassegno previsto dal successivo art. 11, nonché le filiali o i depositi — esclusi i commercianti al minuto e coloro che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali — devono annotare su un registro di carico e scarico, tenuto secondo le modalità dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i quantitativi risultanti dalle note di consegna, dalle fatture o dai documenti accompagnatori ricevuti; analoga annotazione deve essere effettuata sulla base delle note di consegna, delle fatture o dei documenti accompagnatori emessi.

Le annotazioni sui registri di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle indicate nel quarto comma, devono essere effettuate non oltre il giorno lavorativo non festivo successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni, sulla base delle note di consegna, delle fatture o dei documenti accompagnatori ricevuti ed emessi, distinguendo i quantitativi per categorie e classi. In luogo delle singole annotazioni, può essere annotato un documento riepilogativo, relativo alle operazioni effettuate in ciascun giorno, sul quale devono essere indicati gli estremi dei documenti ricevuti ed emessi distinguendo i quantitativi per categorie e classi.

Le imprese di cui ai commi precedenti, che utilizzano direttamente macchine elettrocontabili o si avvalgono, per la elaborazione di dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono effettuare settimanalmente le annotazioni previste dal presente articolo. In tale caso gli interessati devono sottoporre a preventiva bollatura degli uffici imposta sul valore aggiunto, competenti per territorio, i modelli progressivamente numerati del tabulato che intendono usare.

Per le annotazioni previste dal presente articolo possono essere utilizzati, in luogo dei registri di cui ai precedenti commi, quelli indicati dal decreto ministeriale 22 maggio 1975, purché tenuti e conservati a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ».

Art. 8.

L'art. 9 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Le norme del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'art. 1 di provenienza estera condizionati per la vendita al consumo.

Tuttavia la dogana attraverso la quale si effettua la importazione deve dare tempestiva comunicazione dei quantitativi dei prodotti importati all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'importatore.

Per le operazioni effettuate dagli importatori non residenti nello Stato è competente l'ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma al quale deve essere inviata la comunicazione di cui al precedente comma ».

Art. 9.

Nei commi primo, secondo, terzo e quinto dell'art. 10 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 le parole: « data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto ».

Nel terzo comma dello stesso articolo le parole: « ... entro sei mesi ... » sono sostituite dalle seguenti: « ... entro un anno ».

Nel quarto comma di tale articolo le parole: « data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « data anteriore a quella da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto ».

Art. 10.

L'art. 11 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — Le imprese che imbottigliano o che comunque condizionano i prodotti vinosi di cui all'allegata tabella con le chiusure di garanzia costituite da tappi di sughero raso bocca o a fungo ancorato o simili senza apposizione di capsula, capsulone, stagnola, piastrina, o sigillo metallico di cui all'art. 1, devono applicare uno speciale contrassegno conforme al modello allegato al presente decreto, predisposto dalle tipografie autorizzate a norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Le tipografie autorizzate che intendono produrre lo speciale contrassegno devono darne comunicazione scritta all'ufficio imposta sul valore aggiunto competente per territorio con la indicazione degli elementi previsti dal secondo comma dell'art. 3. Tali contrassegni possono essere forniti direttamente alle imprese imbottigliatrici nonché ad enti pubblici e privati e ad organizzazioni di categoria che ne facciano richiesta per conto di dette imprese. Per la richiesta di fornitura dei contrassegni e per l'esecuzione del relativo ordine devono essere osservate le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto.

Le tipografie autorizzate debbono tenere il registro di lavorazione previsto dall'art. 7, con l'osservanza, in quanto compatibili, delle modalità ivi indicate.

Gli enti pubblici e privati e le organizzazioni di categoria devono istituire un apposito registro di carico e scarico, tenuto secondo le modalità previste dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sul quale devono giornalmente annotare gli estremi delle note di consegna e i quantitativi dei contrassegni ricevuti dalle tipografie, distinte per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, nonché i quantitativi giornalmente ceduti, distintamente per categorie e classi, sulla base delle note di consegna emesse.

I soggetti di cui al comma precedente devono inoltre emettere all'atto della consegna dei contrassegni e previa identificazione del soggetto nei cui confronti è effettuata la consegna stessa, apposita nota, in tre esemplari, con le indicazioni prescritte nel terzo comma dell'art. 7. Un esemplare della nota deve essere consegnato, unitamente ai contrassegni, al richiedente; il secondo deve essere conservato dall'emittente ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; ogni settimana, inoltre, gli enti pubblici e privati e le organizzazioni di categoria debbono inviare il terzo esemplare delle note di consegna emesse nella settimana stessa agli uffici imposta sul valore aggiunto nelle cui circoscrizioni si trova il domicilio fiscale delle imprese imbottigliatrici. Con la stessa periodicità debbono altresì trasmettere all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il proprio domicilio fiscale un documento riepilogativo delle note di consegna emesse nella settimana contenente, tra l'altro, i nominativi delle imprese imbottigliatrici, i relativi numeri di partita IVA, nonché i quantitativi dei contrassegni consegnati, distinti per categorie e classi, specificando i numeri iniziale e finale di ogni serie.

Le imprese imbottigliatrici che acquistano, sia direttamente che per il tramite di enti pubblici e privati e di organizzazioni di categoria, i contrassegni di cui al primo comma dalle tipografie autorizzate debbono tenere il registro di carico e scarico previsto dall'art. 8, osservate, in quanto compatibili, le modalità e i termini ivi prescritti.

Gli uffici imposta sul valore aggiunto, competenti per territorio, prendono nota, sull'apposito registro di memoria, delle comunicazioni, atti e documenti previsti dal presente articolo.

Art. 11.

Nell'art. 12 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 le parole: « di formato mm 146 × 22 » sono sostituite dalle parole: « di formato non inferiore a mm 146 × 22 ».

Alla lettera *e*) del predetto articolo le parole: « ... la denominazione e la sede dell'impresa imbottigliatrice » sono sostituite da: « ... il riferimento al presente decreto ».

Art. 12.

Il quarto comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto al terzo comma dell'art. 10, la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegata tabella, ivi compresi quelli destinati all'estero, senza il contrassegno previsto dal presente decreto si considera effettuata in evasione d'imposta ».

Art. 13.

L'art. 16 del decreto ministeriale 4 maggio 1981 come modificato dal decreto ministeriale 18 settembre 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 16. — Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° febbraio 1983 ».

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1982

Il Ministro: FORMICA

(5133)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 giugno 1982, n. 775.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Ferrara ad acquistare un immobile.

N. 775. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Ferrara viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 15.300.000, due appartamenti al primo piano e vano scantinato e, al prezzo di L. 15.000.000, un ampio vano e accessori al piano terra dello stabile sito in Ferrara, via Borgoleoni n. 126, censiti al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 382, mappali 7/8/9/10 sub 3 e 7 e mappale 7 sub 27, di proprietà dei signori Antonino Zecchi e Lidio Pasi, come da atti di compravendita 10 settembre 1960, n. 3628 e 19 dicembre 1972, n. 13545 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Umberto Feletti, notaio in Ferrara, registrati a Ferrara rispettivamente in data 28 settembre 1960 al n. 1200 e in data 29 dicembre 1972 al n. 5430, da adibire a sede dell'ente e ambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1982
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 182

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 19 ottobre 1982:

Basetti Sani Vettori Bernardo, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Certaldo, distretto notarile di Firenze, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Quarantelli Francesco, notaio residente nel comune di Giugliano in Campania, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Ercolano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Scaglia Silvio, notaio residente nel comune di Naro, distretto notarile di Agrigento è trasferito nel comune di Canicattì, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

(5137)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo di modifica della convenzione del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) adottato a Ginevra il 5 luglio 1978.

Il 17 settembre 1982, presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, conformemente all'art. 3, par. 6, in base ad autorizzazione disposta con legge 27 aprile 1982, n. 242, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, è stato depositato lo strumento di adesione dell'Italia al protocollo di modifica della convenzione del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), adottato a Ginevra il 5 luglio 1978.

Conformemente all'art. 4, par. 2, il protocollo sopracitato entrerà in vigore per l'Italia il 16 dicembre 1982.

(5094)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valeo, con sede in Torino, stabilimento in Mondovì (Cuneo) e servizi amministrativi tecnici e commerciali a Santena (Torino), è prolungata al 24 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saffa con sede in Milano e stabilimento di Spoleto, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saffa con sede in Milano e stabilimento di Spoleto, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.a.s. ditta Cardinal di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 dicembre 1980 al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.a.s. di Torino ditta Cardinal è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.a.s. di Torino ditta Cardinal, è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Arte Fiorentina Ricami e Confezioni con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e filiale in Palazzuolo sul Senio (Firenze), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Arte Fiorentina Ricami e Confezioni con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e filiale in Palazzuolo sul Senio (Firenze), è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Legertex s.r.l. di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solma di Castiglione Olona (Varese), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saiag Industria con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e Ciriè, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar con sede in Novara servizio Mensa aziendale presso ditta Committente Fiat Auto S.p.a. Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar con sede in Novara servizio Mensa aziendale presso ditta Committente Fiat Auto S.p.a. Torino, è prolungata al 1° giugno 1981 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar con sede in Novara servizio Mensa aziendale presso ditta Committente Fiat Auto S.p.a. Torino, è prolungata al 30 agosto 1981 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monti & Martini, con sede in Milano uffici di Milano e stabilimento di Melegnano (Milano), è prolungata al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del citato D.M. 11 marzo 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Salerno per i lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Basso Sele e completamento del porto di Salerno, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Salerno per i lavori relativi alla esecuzione dell'opera pubblica stradale di collegamento tra il porto di Salerno e la circonvallazione Anas che hanno beneficiato del citato D.M. 24 marzo 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sibolt di Masi Torello, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sibolt di Masi Torello, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavartori interessati.

Con decreto 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Salerno per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di alloggi per l'edilizia popolare nell'area 167, lotti Q2 e Q4, e alla costruzione della nuova casa circondariale, località Fuorni, finanziati con fondi pubblici, è prolungata per 6 mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teorema con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 26 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teorema con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 26 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teorema con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel di Potenza, ora S.p.a. Gardenia di Potenza, è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel di Potenza, ora S.p.a. Gardenia di Potenza, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel di Potenza, ora S.p.a. Gardenia di Potenza, è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel di Potenza, ora S.p.a. Gardenia di Potenza, è prolungata al 5 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica Industriale (PIL) con sede in Potenza, è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.n.c. Ragazzoni e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 aprile 1981 al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arfloor con sede in Arco (Trento) e stabilimento in Rovereto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio 1981 al 7 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arfloor con sede in Arco (Trento) e stabilimento in Rovereto, è prolungata al 7 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arfloor con sede in Arco (Trento) e stabilimento in Rovereto, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5141)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di componenti di commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Con decreto ministeriale 26 agosto 1982 la dott.ssa Silvana Tizzano viene nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale « Piemonte e Valle d'Aosta », a far tempo dal 27 agosto 1982, in sostituzione del dott. Luigi Viana.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1982 il dott. Sergio Iovino viene nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale « Emilia Romagna », in sostituzione del dott. Franco Bassi, e il dott. Giuseppe Amoroso viene nominato componente della commissione stessa, in sostituzione del dott. Sergio Iovino, entrambi a far tempo dal 30 agosto 1982.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 la sig.na Sandra Negri e il geom. Michelino Cherchi, vengono nominati componenti, rispettivamente, della commissione elettorale circoscrizionale « Veneto e Trentino Alto Adige » e « Sardegna », a far tempo dal 1° settembre 1982, in sostituzione della sig.na Bianca Pavarana e della sig.na Paola Sanna.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 il dott. Vittorio D'Arezzo viene nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale « Molise », a far tempo dal 2 settembre 1982, in sostituzione del dott. Marcello Palmieri.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1982 il sig. Mauro Paggi viene nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale « Lazio », a far tempo dall'8 settembre 1982, in sostituzione della sig.ra Celide Ranalli.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1982 il dott. Pietro Massocco viene nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale « Sicilia », a far tempo dall'8 settembre 1982, in sostituzione del dott. Sergio Gibilaro.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1982 il rag. Salvatore Martines viene nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale « Sicilia », a far tempo dal 13 settembre 1982, in sostituzione del sig. Salvatore Grimaldi.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1982 il dott. Aldo Caruso viene nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale « Toscana », a far tempo dal 13 settembre 1982, in sostituzione del rag. Paolo Chiocchi.

(5161)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Maserada sul Piave e Appiano

Con decreto interministeriale 5 ottobre 1982, n. 105, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato « ex Polveriera Quarenga », sito in Maserada sul Piave (Treviso) e riportato nel catasto del medesimo comune alla sezione *A* del foglio 9, mappale 28, della superficie di mq 900.

Con decreto interministeriale 6 ottobre 1982, n. 107, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'« Opera difensiva n. 30 dell'ex sbarramento di Bolzano sud », sito nel comune di Appiano (Bolzano) e censito nel catasto dello stesso comune alla partita tavolare 1991/II, particella fondiaria 4449/4, per una superficie complessiva di mq 170.

(5115)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

Certificato di usufrutto consolidato 3,50 % n. 860269 di nominali L. 3.780 intestato a Morachioli Attilio fu Francesco domiciliato in Genova.

Annotazione: proviene dall'iscrizione n. 853826 annullata per traslazione e l'usufrutto vitalizio spetta a Savio Eugenia fu Tomaso nubile domiciliata a Genova.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(5116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 22 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1443,700	1443,700	1443,60	1443,700	1443,75	1443,65	1443,800	1443,700	1443,700	1443,70
Dollaro canadese	1176,600	1176,600	1176,90	1176,600	1175 —	1176,50	1176,850	1176,600	1176,600	1176,60
Marco germanico	571,680	571,680	571,22	571,680	570,75	571,70	571,650	571,680	571,680	571,65
Fiorino olandese	524,900	524,900	524,70	524,900	523,50	524,85	524,900	524,900	524,900	524,90
Franco belga	29,463	29,463	29,48	29,463	29,45	29,45	29,482	29,463	29,463	29,45
Franco francese	202,180	202,180	201,90	202,180	202,40	202,15	202,260	202,180	202,180	202,20
Lira sterlina	2453,500	2453,500	2453 —	2453,500	2445 —	2453,40	2453 —	2453,500	2453,500	2453,50
Lira irlandese	1942,250	1942,250	1943 —	1942,250	1941 —	—	1942 —	1942,250	1942,250	—
Corona danese	161,580	161,580	161,65	161,580	162,25	161,55	161,620	161,580	161,580	161,60
Corona norvegese	200 —	200 —	200,10	200 —	201 —	200 —	200,040	200 —	200 —	200 —
Corona svedese	195,550	195,550	195,50	195,550	195,60	195,50	195,570	195,550	195,550	195,55
Franco svizzero	665,730	665,730	664,50	665,730	664,25	665,70	665,750	665,730	665,730	665,75
Scellino austriaco	81,380	81,380	81,31	81,380	81,25	81,40	81,390	81,380	81,380	81,40
Escudo portoghese	16,040	16,040	16,12	16,040	16,20	16,05	16,100	16,040	16,040	16,05
Peseta spagnola	12,498	12,498	12,50	12,498	12,48	12,50	12,503	12,498	12,498	12,50
Yen giapponese	5,306	5,306	5,30	5,306	5,34	5,29	5,308	5,306	5,306	5,30
E.C.U.	1343,930	1343,930	—	1343,930	—	—	1343,930	1343,930	1343,930	—

Media dei titoli del 22 ottobre 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	39,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,150
» 5,50 % » » 1969-84	86,725
» 6 % » » 1970-85	81,825
» 6 % » » 1971-86	77,575
» 6 % » » 1972-87	78 —
» 9 % » » 1975-90	73,125
» 9 % » » 1976-91	70,775
» 10 % » » 1977-92	77,600
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,525
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100 —
» » » » 1- 1-1980/83	100,125
» » » » 1-10-1980/83	100,050
» » » » 1- 9-1981/83	100,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,125
» » » » 1-11-1981/83	99,525
» » » » 1-12-1981/83	99,450
» » » » 1- 3-1981/84	99,450
» » » » 1- 4-1981/84	98,900
» » » » 1- 6-1981/84	98,950
» » » » 1- 1-1982/84	98,950
» » » » 1- 1-1982/86	98,625
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,250
» » » 18 % 1- 7-1983	100,125
» » » 12 % 1-10-1983	94,325
» » » 12 % 1- 1-1984	92,850
» » » 12 % 1- 4-1984	91,825
» » » 18 % 1- 4-1984	99,500
» » » 12 % 1-10-1984	89,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1443,750
Dollaro canadese	1176,725
Marco germanico	571,665
Fiorino olandese	524,900
Franco belga	29,472
Franco francese	202,220
Lira sterlina	2453,250
Lira irlandese	1942,125
Corona danese	161,600
Corona norvegese	200,020
Corona svedese	195,560
Franco svizzero	665,740
Scellino austriaco	81,385
Escudo portoghese	16,070
Peseta spagnola	12,500
Yen giapponese	5,307
E.C.U.	1343,930

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dai soci della cooperativa motopescherecci « Luigi Rizzo », in Grado.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la riscossione del complessivo carico tributario di L. 114.867.716, dovuto dai soci della cooperativa motopescherecci « Luigi Rizzo » in Grado (Gorizia) è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Gorizia, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali dei contribuenti interessati. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(5081)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Faggiano.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Faggiano (Taranto) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di lire 34.700.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattoria, al carico di L. 60.070.141 iscritto a ruolo a nome della ditta Vincenzo Savino e Angela Pastore.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate od agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5082)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cologno Monzese

Con deliberazione della giunta regionale 14 settembre 1982, n. 20292, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Cologno Monzese (Milano) adottata con deliberazione consiliare 8 marzo 1982, n. 76.

(5168)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (VII qualifica funzionale), presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di ingegneria (laboratorio di tecnologia) posti 1
istituto di ingegneria (laboratorio di chimica) . » 1
istituto di fisica . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato da una delle seguenti facoltà: scienze matematiche, fisiche e naturali e ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di partecipazione al concorso, una per ciascun posto, dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore università di Salerno, ufficio personale (rep. II - concorsi), via Urbano II, 84100 Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(5159)

Concorso a tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Salerno (Rettifica)

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati per il centro elaborazione dati dell'Università di Salerno, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 16 ottobre 1982 alla pag. n. 7486 (numero redazionale 4940), deve intendersi per due unità.

(5160)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 294 del 25 ottobre 1982 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale generale di zona, in Castelvetrano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere professionale.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena: Concorsi pubblici, per esami, a posti di vice segretario aggiunto o vice ragioniere aggiunto e di applicato aggiunto.

ENEA (*ex CNEN*) - *Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, in Roma*: Concorsi pubblici, per soli esami, a posti di assistente tecnico-professionale.

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. **57.**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982. Primo provvedimento di assestamento.

(*Pubblicata nel suppl. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *dell'8 settembre* 1982)

(*Omissis*).

(5020)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1982, n. **58.**

Reiscrizione nel bilancio per l'esercizio 1982 di fondi stanziati nei bilanci degli esercizi precedenti a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro il termine dell'esercizio 1981.

(*Pubblicata nel suppl. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *dell'8 settembre* 1982)

(*Omissis*).

(5021)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1982, n. **59.**

Interpretazione autentica, con precisazioni, degli articoli 47, 48, 49 e 52 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli articoli 47, 48, 49, e 52 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, vanno così interpretati:

fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 della legge 20 marzo 1982, n. 14 il comitato tecnico regionale e le sue sezioni provinciali istituite con gli articoli 47 e 48 della legge 31 ottobre 1978, n. 51, sono organi tecnici della Regione.

Fermo restando le rispettive composizioni, si precisa:

sia del comitato tecnico regionale che delle sue sezioni provinciali, è componente di diritto il funzionario della Regione istruttore del progetto, il quale funge da relatore ed esprime parere consultivo;

il comitato tecnico e la sua segreteria hanno sede presso l'assessorato lavori pubblici della Regione; le sezioni provinciali e le loro segreterie hanno sede presso gli uffici del genio civile competente per territorio. A dette segreterie gli enti interessati dovranno far pervenire le pratiche per le quali si chiede il parere, perché si provveda, entro i termini prescritti, agli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 48 ed ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 52.

Resta fermo che le sezioni provinciali si riuniscono presso le amministrazioni provinciali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 2 settembre 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1982, n. **60.**

Utilizzazione anche per assistenza scolastica dei finanziamenti della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 17 esercizio finanziario 1981 - cap. 882.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I finanziamenti della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 17 modificata dalla legge 26 dicembre 1976, n. 12 — relativi all'esercizio finanziario 1981 — impegnati sul cap. 882 — assegnati alle amministrazioni locali per interventi igienici-sanitari alle strutture scolastiche di proprietà — potranno, previa deliberazione del consiglio comunale, essere utilizzati anche per sopperire gli impegni finanziari assunti dalle predette amministrazioni per i servizi di assistenza scolastica, che hanno richiesto maggiori oneri per effetto delle disfunzioni provocate dall'evento sismico del 23 novembre 1980.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 2 settembre 1982

DE FEO

(5022)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1982, n. **40.**

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1981, n. 36, concernente la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel turismo.

(*Pubblicata nel 3° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 19 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Collegio dei revisori

Il testo dell'art. 14, della legge regionale n. 36 del 6 luglio 1981 è abrogato e sostituito dal seguente:

1. « Gli statuti dei soggetti beneficiari di cui agli articoli 2, lettere *a*) e *b*) e 9 della presente legge dovranno essere integrati con la previsione, nel collegio dei revisori, di un membro effettivo nominato dalla giunta regionale.

2. In assenza di tale integrazione, nessun contributo può essere erogato agli assegnatari ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 luglio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *giugno* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *luglio* 1982 *prot. n.* 22602/8244).

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1982, n. **41.**

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive nell'ambito della regione Lombardia e modifiche alla legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2. Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed istituzioni diverse.

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 19 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale:

a) dei consiglieri regionali;

b) degli amministratori di enti e aziende dipendenti dalla regione, di nomina o designazione regionale;

c) dei presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

d) degli amministratori di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire 500 milioni.

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla propria proclamazione, ciascun consigliere regionale è tenuto a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio;

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi sulle persone fisiche;

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica nella cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »; alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. Gli adempimenti indicati ai punti *a*) e *b*) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Art. 3.

1. Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge debbono essere effettuate su moduli predisposti a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 4.

1. Entro un mese dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche i consiglieri regionali sono tenuti a dichiarare annualmente le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonchè a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

Art. 5.

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i consiglieri regionali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, anche per i soggetti di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, che vi consentano; essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di rielezione del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del consiglio regionale.

Art. 6.

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli il presidente del consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni

2. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il presidente del consiglio ne dà notizia all'assemblea; qualora si tratti di inadempienza da parte di soggetti diversi dai consiglieri regionali, la diffida è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a cura del presidente del consiglio.

Art. 7.

1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dalla presente legge è assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Nello stesso bollettino debbono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

Art. 8.

1. Gli amministratori indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 1, non sono soggetti all'obbligo di dichiarare quanto previsto dal precedente art. 2, lettera *c*); ogni altra dichiarazione da essi dovuta a norma della presente legge deve essere resa nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, ad esclusione di quanto disposto dall'art. 5, secondo comma.

Art. 9.

1. Per quanto riguarda la dichiarazione delle situazioni patrimoniali e dei redditi delle persone nominate e designate in enti ed organismi pubblici e privati esterni alla regione stessa e comunque diversi da quelli indicati nella presente legge, restano ferme le disposizioni della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2, il cui art. 10, ultimo comma, è sostituito dai seguenti:

« La mancanza o infedeltà delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, possono essere accertate in ogni momento nei modi e nelle forme di legge e comportano la decadenza dalla nomina o dalla designazione; decadono del pari di diritto i soggetti inadempienti all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 ».

« La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina o alla designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti ».

« Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle nomine effettuate dagli enti locali, per delega della Regione, ai sensi del precedente art. 3 ».

Art. 10.

1. All'art. 12 della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2 è aggiunto il seguente comma:

« L'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente deve essere corredato dai documenti e dichiarazioni di cui al precedente art. 10, primo comma; ad analoga pubblicazione si provvede all'atto della scadenza del mandato, in relazione al disposto del secondo comma dell'articolo precitato.

Art. 11.

1. Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 6, secondo comma, la giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge comunica all'ufficio di presidenza l'elenco completo degli enti che alla data stessa rientrano nella previsione di cui al precedente art. 1 lettera *c*) e *d*); tale elenco deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 12.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al precedente art. 1 che siano già in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente art. 2.

Art. 13.

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento del consiglio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 luglio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *giugno* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 16 *luglio* 1982 *prot.* 20199/8471).

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1982, n. **42**.

Modificazione delle leggi regionali n. 42/79 e n. 29/81: Istituzione di nuove figure professionali.

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 19 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'allegato alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, parte quinta, già modificato con l'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 29 è ulteriormente modificato dall'allegato alla presente legge.

Art. 2.

Le figure professionali contrassegnate con: 6.7 bis, 7.11 bis e 8.19 bis, istituite con la presente legge, possono essere attribuite solo al personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 luglio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *giugno* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 16 *luglio* 1982 *prot.* 20202/8481).

ALLEGATO

FIGURE PROFESSIONALI

ACCESSO E MOBILITÀ

Quadro riassuntivo

Figure professionali nell'ambito dei livelli funzionali.

Si aggiungono, nell'ambito dei rispettivi livelli, le sottoelencate figure professionali:

6.7. bis. « Istruttore in materie edili e di gestione del territorio ».

7.11 bis. « Assistente in materie edili e di gestione del territorio ».

8.19 bis « Funzionario in materie edili e di gestione del territorio ».

Elenco

Si aggiungono, nell'ambito dei rispettivi livelli, le figure professionali specificate nell'elenco che precede.

Descrizione

6. Livello funzionale

Si aggiungono la figura professionale e le relative descrizioni, che seguono:

6.7 bis. « Istruttore in materie edili e gestione del territorio ».

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro, individuate nella struttura della giunta regionale, lo svolgimento dell'attività:

in materia di opere edili, di viabilità, idrauliche, igieniche, portuali, ecc.;

in materia di gestione del territorio;

altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze.

Descrizione

7. Livello funzionale

Si aggiungono la figura professionale e le relative descrizioni, che seguono:

7.11 bis. « Assistente in materie edili e di gestione del territorio ».

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro, individuate nella struttura della giunta regionale, lo svolgimento dell'attività:

in materia di opere edili, di viabilità, idrauliche, igieniche portuali, ecc.;

in materia di gestione del territorio;

nel campo della cartografia;

altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze.

Descrizione

8. Livello funzionale

Si aggiungono la figura professionale e le relative descrizioni, che seguono:

8.19 bis. « Funzionario in materie edili e di gestione del territorio ».

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro, individuate nella struttura della giunta regionale, lo svolgimento lell'attività:

in materia di opere edili, di viabilità, idrauliche, igieniche, portuali, ecc.;
in materia di gestione del territorio;
nel campo della cartografia;
nel campo della salvaguardia dei centri storici;
altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze.

Accesso dall'esterno, mobilità verticale e mobilità orizzontale

(fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54)

Livello funzionale 6.

Accesso dall'esterno

6.7 bis.

— non e consentito

Mobilità verticale

— non e consentita

Mobilità orizzontale

— si aggiunge e si modifica

Alle figure professionali	Dalle figure professionali	Modalità
6.6	6.5 6.5 bis. 6.7 6.7 bis. 6.9	idem

Livello funzionale 7

Accesso dall'esterno

7.11 bis.

— non e consentito

Mobilità verticale
(idem)

a) solo anzianità

(idem)

b) anzianità e qualificazione

si aggiunge e si modifica

Alle figure professionali	Dalle figure professionali	Modalità
7.10	6.5 6.6 6.7 6.7 bis. 6.9	idem

Mobilità orizzontale

si aggiunge e si modifica

7.9	7.9 bis. 7.10 7.11 bis. 7.13	idem
7.9 bis.	7.9 7.10 7.11 bis. 7.13	idem - più il possesso di uno degli attestati richiesti per l'accesso dall'esterno
7.10	7.9 7.9 bis. 7.11 bis.	idem

Livello funzionale 8

Accesso dall'esterno

8-19 bis.

non è consentito

Mobilità verticale

(idem)

a) solo anzianità

(idem)

b) anzianità e qualificazione

si aggiunge e si modifica

Alle figure professionali	Dalle figure professionali	Modalità
8.17	7.9 7.9 bis. 7.10 7.11 bis.	idem

Mobilità orizzontale

si aggiunge e si modifica

8.17	8.19 bis.	idem

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1982, n. **43.**
Istituzione delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 19 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 1.
Costituzione

1. Tra i comuni, il cui territorio ricade in ciascuna delle zone omogenee determinate dall'art. 3 della presente legge, è costituita la comunità montana, ente di diritto pubblico, per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.
Variazione di classificazione dei territori

1. Anche allo scopo di armonizzare le zone omogenee delle comunità montane agli ambiti territoriali dei servizi socio-sanitari, in attuazione del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, vengono operate le variazioni nella classificazione dei comuni indicati nei commi seguenti, ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

2. Sono inclusi per l'intero territorio nelle zone omogenee di cui all'art. 3 della presente legge i seguenti comuni già classificati parzialmente montani:

Luino
Caprino Bergamasco
Palazzago
Almenno San Salvatore
Almenno San Bartolomeo
Concesio

Bovezzo
Nave
Gavardo
Villanova sul Clisi
Salò

3. Sono altresì interamente inclusi i territori dei seguenti comuni:

Cantello
Ello
Colle Brianza
Valgreghentino
Olginate
Garlate
Pescate
Ranica
Villa di Serio
Gandosso
Credaro
Roè Volciano

4. In attesa del riesame delle delimitazioni territoriali delle associazioni intercomunali e delle comunità montane in relazione alla nuova legge nazionale sulle autonomie locali e stante la non rispondenza ai criteri di unità territoriale, economica e sociale di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i territori montani dei comuni di cui al comma successivo, e precedentemente inclusi nelle zone omogenee montane dalle leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23 - 16 aprile 1973, n. 24 - 30 giugno 1974, n. 32 - 12 agosto 1974, n. 45 - non vengono ricompresi nelle zone omogenee di cui al citato art. 3, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

5. I territori dei seguenti comuni conservano la classificazione di territori montani:

Barasso (p.m.)
Bedero Valcuvia
Botticino (p.m.)
Brinzio
Castel Cabiaglio
Cisano Bergamasco (p.m.)
Comerio (p.m.)
Gussago (p.m.)
Luvinate (p.m.)
Ponteranica (p.m.)
Pontida (p.m.)
Sorisole (p.m.)
Varese (p.m.)
Villa D'Almè (p.m.)

Art. 3.

Delimitazione delle zone omogenee

1. I territori montani della Regione, determinati dall'applicazione dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono ripartiti secondo le delimitazioni risultanti dall'allegata corografia scala 1:250.000; i territori dei comuni parzialmente montani sono individuati nelle allegate corografie in scala 1:25.000.

2. Le zone omogenee sono:

Zona n. 1 — comprendente i comuni di:

Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello.

Zona n. 2 — comprendente i comuni di:

Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino.

Zona n. 3 — comprendente i comuni di:

Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roe' Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Zona n. 4 — comprendente i comuni di:

Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina.

Zona n. 5 — comprendente i comuni di:

Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno, Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione.

Zona n. 6 — comprendente i comuni di:

Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone.

Zona n. 7 — comprendente i comuni di:

Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo, Villongo.

Zona n. 8 — comprendente i comuni di:

Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere.

Zona n. 9 — comprendente i comuni di:

Berzo S. Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano S. Martino, Zandobbio.

Zona n. 10 — comprendente i comuni di:

Ardesio, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna.

Zona n. 11 — comprendente i comuni di:

Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve.

Zona n. 12 — comprendente i comuni di:

Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio.

Zona n. 13 — comprendente i comuni di:

Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa di Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatore, Piazzolo, Roncobello, S. Giovanni Bianco, S. Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Salnegra, Valtorta, Vedeseta, Zogno.

Zona n. 14 — comprendente i comuni di:

Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Caprino Bergamasco, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Palazzago, Roncola, Rota d'Imagna, S. Omobono Imagna, Strozza, Valsecca.

Zona n. 15 — comprendente i comuni di:

Abbadia Lariana, Ballabio, Calolziocorte, Carenno, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Erve, Galbiate, Garlate, Lecco (p.m.), Lierna, Malgrate, Mandello Lario, Monte Marenzo, Oliveto Lario, Olginate, Pescate, Suello, Torre De' Busi, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

Zona n. 16 — comprendente i comuni di:

Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno.

Zona n. 17 — comprendente i comuni di:

Albavilla, Albese con Cassano, Asso, Barni, Bellagio, Blevio, Brunate, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Como (p.m.), Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Lasnigo, Lezzeno, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Tavernerio, Torno, Valbrona, Veleso, Zelbio.

Zona n. 18 — comprendente i comuni di:

Argegno, Blessagno, Brienno, Carate Urio, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Cernobbio, Claino con

Osteno, Colonno, Dizzasco, Laglio, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Mezzegra, Moltrasio, Ossuccio, Pellio Intelvi, Pigra, Ponna, Ramponio, Verna, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, Schignano, Tremezzo.

Zona n. 19 — comprendente i comuni di:

Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Corrido, Cusino, Grandola ed Uniti, Griante, Menaggio, Plesio, Porlezza, S. Bartolomeo Val Cavargna, S. Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Santa Maria Rezzonico, Valrezzo, Valsolda.

Zona n. 20 — comprendente i comuni di:

Consiglio di Rumo, Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana.

Zona n. 21 — comprendente i comuni di:

Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.

Zona n. 22 — comprendente i comuni di:

Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di S. Agata, Vervio, Villa di Tirano.

Zona n. 23 — comprendente i comuni di:

Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre di S. Maria, Tresivio.

Zona n. 24 — comprendente i comuni di:

Albaredo per S. Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Bantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Valmasino.

Zona n. 25 — comprendente i comuni di:

Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Isolato, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, S. Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna.

Zona n. 26 — comprendente i comuni di:

Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cantello, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Porto Ceresio, Saltrio, Viggiù.

Zona n. 27 — comprendente i comuni di:

Azzio, Brenta, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gavirate, Gemonio, Laveno-Mombello, Masciago Primo, Orino, Rancio Valcuvia.

Zona n. 28 — comprendente i comuni di:

Cadegliano Viconago, Cremenago, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Valganna.

Zona n. 29 — comprendente i comuni di:

Agra, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Castelveccana, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Germignaga, Grantola, Luino, Maccagno, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca.

Art. 4.

Modificazioni territoriali e definizioni delle comunità montane

1. Le variazioni delle zone omogenee di cui al precedente art. 3 sono disposte con legge regionale previa consultazione degli enti e organismi interessati secondo la procedura di cui all'art. 4 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35.

2. Le leggi regionali che nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni dei comuni esistenti devono adottare le conseguenti modifiche delle zone omogenee e delle relative comunità montane.

3. La comunità montana si estingue quando viene soppressa la relativa zona omogenea.

4. In caso di aggregazione, fusione o scissione di comunità montane il Presidente della Giunta regionale provvederà con decreto a regolare i conseguenti rapporti.

Titolo II

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 5.

Organi della comunità montana

1. Sono organi della comunità montana l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente del consiglio direttivo.

2. L'assemblea è composta dai rappresentanti dei comuni che fanno parte della comunità in numero di tre, di cui uno per la minoranza, quando la popolazione del comune sia inferiore a 5000 abitanti, e di cinque, di cui due per la minoranza, quando la popolazione sia superiore a 5000 abitanti.

3. L'elezione spetta al consiglio comunale che vi procede con votazione segreta in cui ciascun consigliere indica due o tre nomi in relazione al numero dei rappresentanti indicato nel precedente comma; deve essere comunque garantita la rappresentanza effettiva della minoranza nella misura predetta.

4. I membri dell'assemblea della comunità vengono eletti dai consigli comunali tra i propri componenti o tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

5. E' fatto obbligo al sindaco di comunicare tempestivamente o comunque non oltre tre giorni dalla avvenuta elezione i nominativi dei rappresentanti nella comunità montana.

6. L'assemblea comunitaria procede alla costituzione dell'ufficio di presidenza composto dal presidente dell'assemblea e da due vice-presidenti eletti con votazioni separate a scrutinio segreto, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

6. L'assemblea elegge il presidente della comunità montana ed il consiglio direttivo fra i componenti dell'assemblea stessa.

7. Il presidente del consiglio direttivo rappresenta la comunità montana ed è eletto prima dell'elezione del consiglio direttivo.

8. Il consiglio direttivo è composto dal presidente del consiglio stesso e da non meno di quattro e non più di dodici membri in relazione alle disposizioni statutarie.

9. Il presidente della comunità e il presidente dell'assemblea nonchè i membri del consiglio direttivo sono nominati secondo le modalità in vigore rispettivamente per la nomina del sindaco e della giunta comunale.

10. I membri degli organi della comunità montana non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge comunale e provinciale e dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 per i corrispondenti organi.

Art. 6.

Durata in carica degli organi

1. L'assemblea dura in carica cinque anni; tuttavia viene rinnovata qualora si proceda alla rielezione di consigli comunali la cui popolazione complessiva sia superiore alla metà della popolazione della comunità stessa.

2. Salvo quanto previsto dal precedente comma, ogni comune che rinnovi il proprio consiglio, nella seduta immediatamente successiva alla nomina del sindaco e della giunta municipale, procede alla elezione dei nuovi rappresentanti in seno all'assemblea della comunità montana.

3. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di un membro dell'assemblea, i consigli comunali provvedono alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

4. I componenti dell'assemblea, del consiglio direttivo e i presidenti esercitano le loro attribuzioni sino alla nomina dei successori.

5. Lo statuto detta norme per la revoca e la decadenza delle cariche esecutive.

Art. 7.

Statuto delle comunità montane

1. Lo statuto delle comunità montane e le relative modifiche sono deliberate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e approvate dal consiglio regionale.

2. Lo statuto deve prevedere, oltre l'indicazione della sede e la denominazione della comunità montana, le norme di organizzazione e le funzioni di ciascun organo.

3. Nelle comunità montane la cui assemblea sia composta da più di trenta membri, deve essere prevista l'istituzione di commissioni permanenti, composte da consiglieri dell'assemblea, per l'esplicazione di funzioni istruttorie, nonchè di collaborazione con il consiglio direttivo, per materie ed attività specificate nello statuto.

4. Spetta in ogni caso all'assemblea, oltre alla nomina del presidente e del consiglio direttivo:

nominare il collegio dei revisori dei conti, che deve essere composto da tre membri di cui uno in rappresentanza della minoranza;

adottare i piani pluriennali per lo sviluppo economico e sociale e le eventuali modifiche; i programmi annuali e il piano urbanistico controllando l'attuazione di tali atti;

approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

approvare i regolamenti;

approvare la pianta organica del personale;

stabilire l'eventuale contributo finanziario che i comuni devono versare alla comunità montana;

deliberare l'acquisto e l'alienazione di immobili ed i relativi contratti, nonchè i contratti di locazione e conduzione di immobili ultra-novennali;

deliberare la contrazione di mutui;

deliberare l'istituzione di aziende speciali, nei casi previsti dalla legislazione vigente, con la partecipazione dei comuni interessati per il conseguimento dello sviluppo della comunità;

deliberare la partecipazione a consorzi, a società pubbliche o miste e a cooperative;

deliberare gli incarichi professionali per la redazione di piani, programmi, progetti e studi nell'ambito del territorio della comunità montana.

5. Spetta inoltre all'assemblea ogni altro provvedimento per il quale le leggi, i regolamenti e lo statuto non prevedono la competenza di altro organo.

6. Il consiglio direttivo, organo esecutivo della comunità montana, attua i provvedimenti deliberati dall'assemblea e svolge le funzioni deliberative connesse al funzionamento dell'ente che lo statuto gli attribuisce, nei limiti di spesa stabiliti dall'assemblea.

7. In caso di necessità ed urgenza il consiglio direttivo può adottare deliberazioni di competenza dell'assemblea, curandone l'immediata comunicazione alla presidenza stessa, per la ratifica da parte dell'assemblea; sono esclusi da tale procedura, gli atti di cui al precedente quarto comma.

8. Nell'ambito delle attività statutarie e regolamentari, la comunità montana deve stabilire le modalità di organizzazione interna e di funzionamento dell'assemblea e prevedere, in particolare, la possibilità di convocazione su richiesta del consiglio direttivo o di un determinato numero di consiglieri nonchè la indicazione del numero legale di un quarto dei consiglieri, in seconda convocazione qualora in prima convocazione non sia stato raggiunto il numero legale della metà più uno dei consiglieri stessi; la seduta in seconda convocazione deve tenersi comunque non oltre dieci giorni dalla prima.

Art. 8.
Controlli

1. La vigilanza e la tutela sulle comunità montane è esercitata dalla Regione ai sensi della legislazione statale vigente e nei modi previsti dalla legislazione regionale; il controllo sugli atti è effettuato dalle sezioni decentrate del comitato regionale di controllo competente sul territorio dove ha sede la comunità, nei modi, nelle forme e nei tempi stabiliti dalle leggi per gli atti dei comuni.

Art. 9.
Personale ed uffici

1. Il personale della comunità montana può essere assunto direttamente secondo la legislazione vigente o assegnato mediante comando ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale della comunità montana viene determinato a norma delle disposizioni previste per il personale degli enti locali e dalla legge 23 marzo 1981, n. 93.

3. E' escluso il personale delle comunità montane cui si applichino già norme diverse, previste da accordi contrattuali nazionali.

4. La comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica.

5. La comunità montana può anche conferire incarichi a tampo determinato nei casi e con le modalità stabilite dallo statuto.

6. Ogni comunità ha un servizio di tesoreria disciplinato da apposito regolamento.

Art. 10.
Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento delle comunità montane sono:

a) i fondi previsti dalle leggi nazionali;

b) i fondi previsti dalle leggi regionali;

c) i finanziamenti provenienti dalla comunità economica europea da altri enti o da privati;

d) i contributi annui a carico dei comuni purchè previsti nello statuto e la cui entità sia fissata dall'assemblea.

Art. 11.
Fondo regionale per la montagna

1. I fondi per la montagna previsti dalle leggi dello Stato e quelli destinati allo stesso scopo da stanziamenti regionali formano il fondo regionale per la montagna.

2. Esso è ripartito tra le comunità montane secondo i seguenti criteri:

a) il 25% da ripartirsi in parti uguali fra tutte le comunità montane;

b) il 35 % in proporzione alla popolazione residente quale risulta dagli ultimi dati annuali ufficiali dell'ISTAT;

c) il 40% in proporzione alla superficie territoriale classificata montana ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

3. I comuni classificati montani ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 non ricompresi nelle zone omogenee di cui all'art. 3 della presente legge, concorrono con le comunità montane al riparto del fondo, secondo i seguenti criteri:

a) il 35 % in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano;

b) il 40% in proporzione alla superficie territoriale classificata montana ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 12.
Rapporti con gli altri enti

1. Gli enti e gli organismi operanti nel territorio della comunità montana ed interessati dal suo piano di sviluppo economico e sociale, sono tenuti a trasmettere i propri piani e programmi alla comunità; tali enti sono tenuti ad adeguare i propri piani e programmi al piano di sviluppo economico e sociale della comunità montana approvato dalla Regione.

2. Per l'elaborazione del piano di sviluppo economico e sociale nonchè del piano urbanistico, la comunità montana adotta il metodo della consultazione e della partecipazione delle amministrazioni comunali, trasmettendo loro gli atti relativi; su tali atti i comuni, entro sessanta giorni dal ricevimento, devono esprimere il loro parere, che deve risultare nella relazione di accompagnamento dei piani alla Regione.

3. La comunità montana durante l'elaborazione dei piani di cui al comma precedente favorisce la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di quelle sociali.

4. Le domande di cittadini, di enti ed organismi e dei comuni volte ad ottenere finanziamenti concessi con leggi regionali devono essere contestualmente indirizzate alla comunità montana che provvede entro i successivi trenta giorni ad esprimere il proprio parere alla Regione; decorso tale termine il parere s'intende favorevole.

Art. 13.
Piani di sviluppo economico e sociale

1. Il piano di sviluppo economico e sociale di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 individua gli obiettivi e le priorità di intervento per lo sviluppo del territorio; definisce i fabbisogni sociali ed i relativi interventi; indica le iniziative ritenute più opportune per lo sviluppo dei settori produttivi e per la salvaguardia del territorio; indica i progetti di intervento da inserire nei programmi pluriennali di cui al successivo art. 15, prevedendone le caratteristiche fondamentali in ordine agli obiettivi, ai soggetti attuatori, alle risorse necessarie ed i tempi di attuazione.

2. Il piano di sviluppo promuove il coordinamento degli interventi e della spesa degli enti locali e degli altri enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.

3. Al fine di coordinare il proprio piano socio-economico con le linee della programmazione provinciale la comunità montana invia alla provincia nel cui ambito territoriale è compresa ovvero al consorzio intercomunale di Lecco per le comunità montane n. 15 e 16 il piano socio-economico adottato;

detti enti sono tenuti ad indicare le integrazioni e gli adeguamenti da apportare al piano e ad inviarli alla giunta regionale entro quaranta giorni dal ricevimento.

4. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, tenuto conto delle indicazioni delle province, ovvero del consorzio intercomunale di Lecco, approva il piano socio-economico entro sessanta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 14.

Piano urbanistico

1. La comunità montana, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 adotta un piano urbanistico avente natura, contenuti ed effetti di cui agli articoli 8, 10 e 12 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 in base ai criteri stabiliti dalla giunta regionale, d'intesa con le commissioni consiliari competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il piano urbanistico viene adottato dall'assemblea della comunità montana.

3. La delibera dell'assemblea viene pubblicata agli albi dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, con l'indicazione della sede ove chiunque sia interessato può prendere visione degli elaborati della proposta di piani; di tale pubblicazione deve essere data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Entro i successivi trenta giorni possono essere presentate alla comunità montana osservazioni da parte di enti pubblici e organizzazioni sociali interessate nonchè dei proprietari delle aree oggetto di previsioni dichiarate immediatamente vincolanti ai sensi dell'art. 8, lettera *n)*, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

5. Esperite tali procedure, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, la delibera di adozione di piano con i relativi elaborati, le osservazioni ricevute ed eventuali controdeduzioni dell'assemblea, è trasmessa alla provincia.

6. La provincia entro i successivi sessanta giorni trasmette alla giunta regionale per l'approvazione, il piano adottato dalla comunità montana, e indica, ove necessario, le integrazioni e gli adeguamenti da apportarsi ai piani delle comunità montane, per assicurarne il coordinamento e l'integrazione con i piani territoriali provinciale o del consorzio intercomunale di Lecco e regionale; in mancanza di tali piani, per assicurarne la conformità con gli indirizzi della pianificazione provinciale o del consorzio intercomunale di Lecco e regionale.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche in caso di variazione al piano urbanistico della comunità montana.

8. D'intesa con i comuni parzialmente montani è facoltà della comunità montana includere nei propri piani anche la parte di territorio non montano.

Art. 15.

Programmi pluriennali

1. Il piano di sviluppo si attua attraverso programmi pluriennali aggiornati annualmente, da trasmettersi alla giunta regionale entro il 31 luglio, finanziati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

2. La comunità montana, d'intesa con i comuni limitrofi che ne facciano richiesta, può includere nel proprio piano di sviluppo economico-sociale il territorio di detti comuni, anche se non classificati montani; le relative procedure sono stabilite nello statuto della comunità montana.

Art. 16.

Finanziamento del piano di sviluppo

1. La giunta regionale può concedere garanzie fidejussorie per mutui contratti dalle comunità montane per la realizzazione del piano di sviluppo per i quali sia intervenuta l'autorizzazione da parte della giunta stessa sulla base dei piani di ammortamento presentati.

2. I limiti di importo entro i quali possono essere concesse le fidejussioni regionali, vengono annualmente stabiliti con la legge di approvazione del bilancio regionale annuale di previsione.

Art. 17.

Permessi e indennità

1. Le norme dell'art. 6 della legge 3 marzo 1981, n. 93 regolano i permessi e le indennità spettanti al presidente, ai membri del consiglio direttivo e dell'assemblea della comunità

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

montana; spetta all'assemblea stabilire la misura dell'indennità, nell'ambito dei limiti stabiliti dalle leggi 26 aprile 1974, n. 169 e 18 dicembre 1979, n. 632.

2. Ai consiglieri della comunità montana che facciano parte di articolazioni dell'assemblea eventualmente previste dallo statuto spetta per ogni giorno di effettiva partecipazione alle relative sedute lo stesso gettone di presenza previsto per la partecipazione alle sedute dell'assemblea.

3. Nel caso di coincidenza tra comunità montana ed ente responsabile dei servizi di zona spetta esclusivamente il trattamento economico previsto dall'art. 27 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 8 marzo 1982, n. 15.

Titolo III

NORME TRANSITORIE

Art. 18.

Revisione degli statuti delle preesistenti comunità

1. Nei casi in cui le delimitazioni territoriali previste dal precedente art. 3 risultino invariate, gli organi delle comunità montane preesistenti rimangono in carica per la durata per gli stessi prevista, fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 6, primo comma; l'assemblea verifica la compatibilità dello statuto esistente con le altre disposizioni della presente legge, apportandovi le modifiche necessarie che trasmette al consiglio regionale per l'approvazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei casi di modifica territoriale delle comunità montane, le assemblee comunitarie sono aumentate ovvero sottratte dei rappresentanti dei comuni che risultino incorporati o scorporati; entro i successivi sessanta giorni tali assemblee provvedono all'adozione di un nuovo statuto e entro i trenta giorni successivi all'approvazione dello stesso da parte del consiglio regionale, eleggono gli altri organi previsti dallo statuto stesso.

3. Qualora l'assemblea debba essere integrata ai sensi del precedente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i consigli comunali provvedono ad eleggere i propri rappresentanti in seno all'assemblea comunitaria di cui fanno parte; i comuni a gestione commissariale saranno rappresentati dal commissario o da un suo delegato.

4. In caso di fusione in una unica comunità di più comunità montane preesistenti ovvero di disaggregazioni in più comunità di una unica comunità preesistente tutti gli organi devono essere rinnovati, ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro i successivi trenta giorni il sindaco del comune avente maggiore popolazione provvede alla prima convocazione dell'assemblea e la presiede fino alla nomina degli organi statutari; in caso di inadempimento vi provvede il presidente della giunta regionale.

6. Lo statuto deve essere adottato entro sessanta giorni dalla prima convocazione dell'assemblea.

Art. 19.

Attribuzioni in materia sanitaria

1. Ove, a seguito della nuova configurazione territoriale prevista dalla presente legge, il territorio della comunità montana coincida con quello di un ente responsabile dei servizi di zona, gli organi dell'ente responsabile dei servizi continueranno a svolgere le loro funzioni fino alle elezioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge, interessanti i consigli comunali la cui popolazione complessiva sia superiore alla metà della popolazione della zona.

2. A far tempo dal termine di cui al precedente comma le competenze in materia sanitaria sono attribuite alle comunità montane ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35.

Art. 20.

Validità dei piani delle preesistenti comunità

1. Salvo quanto previsto dal successivo secondo comma i piani già adottati dalle assemblee, anche se già approvati dalla Regione devono essere verificati ed opportunamente modificati e integrati, in relazione alle esigenze derivanti dalle nuove delimitazioni territoriali; tali modifiche devono essere trasmesse alla Regione per l'approvazione.

2. Qualora il territorio di una comunità montana preesistente si articoli in più comunità montane i relativi piani conservano efficacia fino all'adozione dei piani da parte di ciascuna comunità.

3. Le misure di salvaguardia previste dai piani già adottati conservano efficacia fino all'adozione dei piani che li modificano o li sostituiscono e sono fatte osservare dalle comunità territorialmente competenti ai sensi della presente legge.

Art. 21.

Trasferimento degli atti del patrimonio e del personale

1. Il presidente della giunta regionale provvede con propri decreti a disciplinare nei confronti delle comunità montane interessate alle variazioni delle zone omogenee di cui al precedente art. 3:

a) i rapporti finanziari ed amministrativi;

b) le modalità di esercizio nel periodo transitorio, delle funzioni di pertinenza delle comunità predette anche, ove occorre, a mezzo di commissario.

2. Le comunità montane delle zone di cui al precedente articolo 3 sono autorizzate ad assumere il personale di cui all'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Provvedimenti relativi ai bacini imbriferi montani

1. Entro il 31 dicembre 1982 ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la Regione procederà, acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunità montane, allo scioglimento dei consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendo alle comunità montane funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi dai sovraccanoni e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovraccanoni loro spettanti.

Art. 23.

Abrogazione

1. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12 nonchè l'art. 9 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Art. 24.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 luglio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *giugno* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 16 *luglio* 1982 *prot.* 22402/8472).

(*Omissis*).

(4881)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822960)